

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA**

**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO**

Nell'adunanza dell'8 aprile 2009 composta da:

Bruno PROTA           Presidente

Aldo CARLESCHI           Consigliere relatore

Luca FAZIO               Referendario

Francesco ALBO           Referendario

Daniela MORGANTE Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d.

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Treviso prot. n.22356 del 27 marzo 2009, pervenuta il 31 marzo 2009 ed acquisita al prot. n. 2215/9;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 18/2009/par. del 7 aprile 2009 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITA la relazione del magistrato relatore, Cons. Aldo Carleschi

### **FATTO**

Il Comune di Treviso, con nota 22356 del 27 marzo 2009, dopo aver richiamato precedente parere chiesto con nota n.91810 del 10 dicembre (integrata con nota 2887 del 14 gennaio 2009), a seguito di giudizio di incostituzionalità pronunciato dalla Corte Costituzionale con sentenza 335/2008, circa il rimborso agli utenti allacciati alla pubblica fognatura non provvista di impianto terminale di depurazione (o inattivo temporaneamente) della quota di tariffa riscossa per il servizio non usufruito, ed il parere reso da questa Sezione di controllo con deliberazione 17/2009/Par dell'11 febbraio 2009, chiede se le Amministrazioni comunali debbano rimborsare detta quota per le

annualità pregresse previa presentazione da parte degli utenti di regolare "richiesta debitamente documentata" (se inquadrabile nell'ambito del diritto privato), oppure se la debbano accordare "sulla base della documentazione già detenuta" (qualora si trattasse invece di un procedimento amministrativo). L' Ente richiedente, al riguardo, cita pareri resi con deliberazioni di altre Sezioni della Corte dei conti (n.386/2008 della Calabria, n.3/2009 del Molise, n.25/2009 della Lombardia e n.8/2009 della Sardegna) che, sia pure con contenuti diversi, hanno concordemente affermato la necessità della richiesta di rimborso documentata da parte degli utenti interessati.

### **DIRITTO**

La richiesta è stata formulata dal Comune di Treviso ai sensi dell'art.7, comma 8 della legge 131/2003.

Con deliberazione del 27 aprile 2004 la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva affermando che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, accanto alle condizioni soggettive devono sussistere delle condizioni oggettive e, in particolare, l'attinenza con la materia della contabilità pubblica ed il carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.

Ora, analizzando la richiesta in questione, si rileva che sussistono dette condizioni in quanto:

- sotto il profilo soggettivo, proviene dal Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell' Ente ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- sotto il profilo oggettivo, attiene alla materia della contabilità pubblica in quanto, riguardando l'eventuale rimborso agli utenti della quota di tariffa per il servizio di depurazione nei casi giudicati incostituzionali, impatta sulla gestione delle uscite e quindi sugli equilibri di bilancio;
- pone in evidenza una fattispecie astratta di carattere generale.

Nel merito, la richiesta è volta a conoscere se la problematica del rimborso delle quote da rimborsare agli utenti allacciati alla pubblica fognatura non provvista di impianto di depurazione (o provvista di impianto temporaneamente inattivo) per effetto dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale 335/2008, sia o meno da inquadrare nell'ambito dei rapporti regolati dal diritto privato oppure si debba procedere d'ufficio.

Ora, alla luce dei contenuti della richiamata sentenza 335/2008, giova ricordare che il Giudice delle leggi ha riconosciuto che la tariffa comprendente la suddetta quota per il servizio di depurazione si configura come corrispettivo di una "prestazione commerciale complessa" che non discende da un atto autoritativo ma dal contratto di utenza.

Ne deriverebbe che la Pubblica amministrazione (in questo caso i Comuni), configurandosi tale fattispecie, ai sensi dell'art. 1 bis della legge 7 agosto, n.241, aggiunto dall'art. 1 della legge 11 febbraio

2005, n.15 (recante "Modifiche e integrazioni alla legge 241/1990, concernenti norme generali sull'azione amministrativa"), deve agire secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

La problematica, tuttavia, ha avuto recentemente un'evoluzione in quanto, con legge 27 febbraio 2009, n.13, di conversione del D.L. 30 dicembre 2008, n.208, recante "misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", è stato aggiunto l'art. 8 sexies all'oggetto "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato" che per la parte di più stretto interesse dispone:

- al comma 1, che *"Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dell'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento della prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purchè alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati";*
- al comma 2, che *"In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n.335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche*

*in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito";*

- al comma 3, che le disposizioni di cui ai due precedenti commi si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e che in tali casi, all'individuazione dell'importo da restituire provvedono gli enti medesimi;
- al comma 4, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione di quanto previsto al comma 2..

Quindi, relativamente al quesito posto, mentre antecedentemente a detta previsione legislativa poteva ragionevolmente ravvisarsi l'ipotesi dell'applicabilità delle norme di diritto privato e quindi del codice civile, la normativa testè sopravvenuta apporta, a giudizio di questa Sezione regionale di controllo, un mutamento di indirizzo. Al riguardo, infatti, non può non osservarsi che quest'ultima pone in maniera inequivocabile obblighi in capo a soggetti pubblici (Autorità d'ambito o Enti locali) demandando loro la quantificazione dell'importo da

restituire ed i relativi tempi di attuazione ed imponendo poi ai gestori del servizio idrico integrato le modalità ed i tempi di restituzione della quota di tariffa non dovuta, come determinata dai predetti soggetti, in ottemperanza del giudizio costituzionale. Appare evidente che tale procedimento comporta lo sviluppo di attività che presuppongono la utilizzazione di documentazione amministrativa e tecnica idonea a realizzare gli adempimenti indicati dalla novella legislativa che sembra non essere nella disponibilità degli utenti bensì in quella dell'Amministrazione.

In sostanza, a parere di questa Sezione, il complesso svolgimento del procedimento comporta l'adozione di atti di natura amministrativa che pongono a carico dell'Amministrazione pubblica i conseguenti adempimenti sulla base della documentazione già detenuta.

La nuova norma, peraltro, al comma 4., subordina l'attuazione degli adempimenti previsti dal comma 2., specificatamente dedicato all'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 335/2008, all'emanazione di decreti da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. con i quali saranno stabiliti i relativi criteri e parametri di riferimento.

Si ritiene, pertanto, che la problematica, allo stato attuale, presenti aspetti non completamente definiti e oggi non prevedibili che potrebbero anche influire sul parere, per cui la medesima potrà essere più compiutamente esaminata dopo che si saranno esauriti tutti gli adempimenti procedurali di carattere generale.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il proprio avviso nei termini suindicati.

Così deciso In Venezia nella Camera di consiglio dell'8 aprile 2009.

IL RELATORE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Cons. Aldo Carleschi

f.to Dott. Bruno Prota

Depositata in Segreteria li 23.04.2009

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

f.to Dott.ssa Raffaella Brandolese